

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

## **OSSERVATORIO SULLE DISUGUAGLIANZE A VERONA**

### **ART. 1 – (Denominazione e sede)**

1. E' costituita, nello spirito degli artt.3, 4 e 10 della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile e del D.lgs 03/07/2017 n.117 l'associazione denominata:

**<< OSSERVATORIO SULLE DISUGUAGLIANZE A VERONA >>**

con sede in via Virgilio Cerpelloni 3, 37135 Verona (presso il CESTIM Centro Studi Immigrazione).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **ART. 2 - (Finalità)**

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - a) Raccolta di informazioni e conoscenza del manifestarsi delle disuguaglianze economiche e sociali, in generale e in ambiti specifici, con specifica attenzione alla dimensione locale
  - b) Comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini sulle dimensioni e gli effetti delle disuguaglianze (ad esempio tramite un sito internet ed eventualmente presenza sui social, incontri formativi, seminari e convegni a tema, con target specifici)
  - c) Sperimentazione di buone pratiche orientate alla diminuzione delle disuguaglianze, anche tramite la costruzione di reti tra soggetti privati, imprese sociali, enti pubblici per affrontare progetti specifici.

### **ART. 3 - (Associati)**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego va motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla decisione; sono ammesse le controdeduzioni da parte del richiedente entro 60 giorni e la decisione definitiva dell'Assemblea dei soci nella prima convocazione utile. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono due categorie di associati:  
promotori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione  
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea
4. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
6. Il numero degli associati è illimitato.
7. E' garantita la parità di trattamento tra i soci.

### **ART. 4 - (Diritti e doveri degli associati)**

1. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, di essere informati sulle attività dell'Associazione, di accedere ai libri sociali e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. Gli associati devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)**

1. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa o per causa di morte o estinzione della persona giuridica o Ente.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

#### **ART. 6 - (Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea dei soci,
  - Consiglio direttivo,
  - Presidente,
  - Tesoriere
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **ART. 7 - (Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso spedito tramite e-mail da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)**

1. L'assemblea deve:
  - approvare il rendiconto consuntivo;
  - fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;
  - deliberare in via definitiva sulla esclusione degli associati;
  - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - deliberare sullo scioglimento, trasformazione o fusione dell'Associazione;
  - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9 - (Validità Assemblee)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie, trasforma e delibera la fusione dell'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei presenti.

#### **ART. 10 - (Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 11 - (Consiglio direttivo)**

1. Il consiglio direttivo è composto da numero tra 5 e 11 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3. anni, fino all'avvenuta approvazione del bilancio consuntivo.

#### **ART. 12 - (Presidente)**

5. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente dura in carica tre anni, fino all'avvenuta approvazione del bilancio consuntivo.

#### **ART. 13 - (Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
  - a. quote e contributi degli associati;
  - b. contributi di privati,
  - c. eredità, donazioni e legati;
  - d. contributi da enti pubblici
  - e. entrate derivanti da convenzioni
  - f. altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

#### **ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

### **ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

### **ART. 16 – Norma transitoria (Prima nomina organi collegiali)**

La prima nomina degli organi statutari può essere effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

### **ART. 17 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Verona, 14 febbraio 2020